

Legge regionale 18 ottobre 1990 , n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

**Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.**

**Art. 28**

1. L' articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall' articolo 32 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è così ulteriormente modificato:

a) al primo comma, sono soppresse le parole: << che si impegnino a rientrare stabilmente entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero entro sei mesi dall' approvazione del certificato di collaudo e comunque non oltre quattro anni dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo a pena di revoca del beneficio concesso >>;

b) il secondo, terzo, quarto e quinto comma sono abrogati.